



**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2001, modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 14/09/2009

PARTE I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	5
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 REGOLAMENTO – FINALITA’	5
ART. 2 – INTERPRETAZIONI DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 3 – DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	5
ART. 4 – LA SEDE DELL’ADUNANZA	6
CAPO II – IL PRESIDENTE	6
ART. 5 – PRESIDENZA DELLE ADUNANZE.....	6
ART. 6 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE	6
CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI	7
ART. 7 – GRUPPI CONSILIARI	7
ART. 8 – CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI.....	7
ART. 9 – UFFICIO DI PRESIDENZA.....	8
CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	8
ART. 10 - ISTITUZIONE	8
ART. 11 - COMPOSIZIONE	8
ART. 12 - COMPITI	9
ART. 13- CONVOCAZIONE	9
ART. 14 - FUNZIONAMENTO - DECISIONI.....	10
ART. 15- PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	10
ART. 16 - SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE	10
ART. 17- INDAGINI CONOSCITIVE.....	11
ART. 18 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI	11
ART. 19 - DIMISSIONI.....	11
CAPO V – COMMISSIONI SPECIALI	11
ART. 20 – COMMISSIONI TEMPORANEE	11
ART. 21 – COMMISSIONI D’INCHIESTA.....	12
ART. 22 – REVISORE DEI CONTI.....	12
CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI	13
ART. 23 – DESIGNAZIONE E FUNZIONI	13
PARTE II – I CONSIGLIERI COMUNALI	13
CAPO I – NORME GENERALI.....	13
ART. 24 – RISERVA DI LEGGE	13
CAPO II – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO	13
ART. 25 – CONSIGLIERI – ASSESSORE NON CONSIGLIERE	13
ART. 26 – DIMISSIONI.....	14
ART. 27 – DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA	14
ART. 28 – SOSPENSIONI DELLE FUNZIONI.....	15
CAPO III – DIRITTI.....	15
ART. 29 – DIRITTO DI INIZIATIVA.....	15
ART. 29-bis – ORDINI DEL GIORNO.....	16
ART. 30 – DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI	16
ART 30-bis – DOMANDE DI ATTUALITA’ (QUESTION TIME)	17
ART 31 – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	18
ART. 32 – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.....	18
ART. 33 – DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA A CONTROLLO PREVENTIVO	19
ART. 34 – FACOLTA’ DI VISIONE DEGLI ATTI.....	19
CAPO IV – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	19
ART. 35 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	19

ART. 36 – DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO.....	20
ART. 37 – PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE.....	20
ART. 38 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA.....	20
ART. 39 – RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO.....	21
CAPO V – NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI.....	21
ART. 40 – INDIRIZZI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO.....	21
ART. 41 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI.....	21
ART. 42 – FUNZIONI RAPPRESENTATIVE.....	21
PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	21
CAPO I – CONVOCAZIONE.....	21
ART. 43 – COMPETENZA.....	22
ART. 44 – CONVOCAZIONE.....	22
ART. 45 – ORDINE DEL GIORNO.....	23
ART. 46 – ORDINE DEL GIORNO – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE.....	23
ART. 46-bis – SITO INTERNET COMUNALE.....	23
ART. 46-ter – SEDUTA DI BILANCIO.....	23
CAPO II – ORDINAMENTO DELL'ADUNANZE.....	24
ART. 47 – DEPOSITO DEGLI ATTI.....	24
ART. 48 – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE.....	24
ART. 49 – ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE.....	25
CAPO III – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE.....	26
ART. 50 – ADUNANZE PUBBLICHE.....	26
ART. 51 – REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO.....	26
ART. 52 – ADUNANZE SEGRETE.....	26
ART. 53 – ADUNANZE “APERTE”.....	26
CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....	27
ART. 54 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI.....	27
ART. 55 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE.....	27
ART. 56- COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO.....	28
ART. 57 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI CONSULENTI IN AULA.....	28
ART. 57-bis – PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ENTI, ASSOCIAZIONI E DI ESPERTI ESTERNI.....	29
CAPO V – ORDINE DEI LAVORI.....	29
ART. 58 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI.....	29
ART. 59 – DISCUSSIONE – NORME GENERALI.....	29
ART. 59-bis – SOSPENSIONE ISTRUTTORIA.....	30
ART. 60 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA.....	30
ART. 61 – FATTO PERSONALE.....	31
ART. 62 – TERMINE DELL'ADUNANZA.....	31
CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – VERBALE.....	31
ART. 63 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA.....	31
ART. 64 – IL VERBALE DELL'ADUNANZA – REDAZIONE E FIRMA.....	32
PARTE IV – LE DELIBERAZIONI.....	32
CAPO I – LE DELIBERAZIONI.....	32
ART. 65 – VERBALE – SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI.....	32
ART. 66 – APPROVAZIONE – REVOCA – MODIFICA.....	33
CAPO II - LE VOTAZIONI.....	33
ART. 67 – MODALITA' GENERALI.....	33
ART. 68 – VOTAZIONE IN FORMA PALESE.....	34
ART. 69 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.....	34
ART. 70 – VOTAZIONE SEGRETE.....	35
ART. 71 - ESITO DELLE VOTAZIONI.....	35

ART. 72 – DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI	36
PARTE V – AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO.....	36
ART. 73 – PREROGATIVE DEI GRUPPI.....	36
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI	37
ART. 74 – PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA. REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI.....	37
ART. 75 - ENTRATA IN VIGORE	37
ART. 76 – DIFFUSIONE.....	37

PARTE I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 REGOLAMENTO – FINALITA'

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di presidente dell'organo Consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale.

ART. 2 – INTERPRETAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere sottoponendola successivamente e nel più breve tempo possibile alla Commissione Consiliare competente per il successivo esame da parte del Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3 – DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti (art. 27 dello Statuto Comunale) e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che rendano necessaria l'adozione.

ART. 4 – LA SEDE DELL'ADUNANZA

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, fornendo sintetica motivazione della decisione nella convocazione di cui agli artt. 43 ss..
4. Il Sindaco può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale per motivate ragioni di carattere sociale e ogni altra situazione che faccia ritenere opportuno la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità. Il Sindaco, in questo caso, può autorizzare l'intervento del pubblico nella discussione.
5. Il Sindaco, sentito il parere della conferenza dei capi gruppo, può in particolari situazioni autorizzare la riunione del consiglio comunale al di fuori del territorio comunale, congiuntamente a consigli comunali di altri comuni.
6. Nel caso di cui ai commi precedenti la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso al pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
7. Qualora la seduta si tenga all'esterno della sede comunale dovranno essere esposte la bandiera dello Stato italiano e quella dell'Unione Europea.

CAPO II – IL PRESIDENTE

ART. 5 – PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco, ed ove questi sia assente od impedito, dagli altri Assessori, secondo l'ordine di anzianità dato dall'età. La Presidenza in ogni caso non può essere assunta da un Assessore non Consigliere.

ART. 6 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Sindaco o suo sostituto come individuato dall'art. 5, comma 2, rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto comunale.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine della votazione, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco s'ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7 – GRUPPI CONSILIARI

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma da Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario Generale, il nome dei Capi gruppo, entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio, come indicato dall'art. 25 dello Statuto Comunale. Con la stessa procedura e con gli stessi tempi dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capo Gruppo o delle eventuali modifiche intervenute nel Gruppo. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione della temporanea supplenza del proprio Capo Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, è considerato Capo Gruppo il Consigliere del gruppo, non componente della Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi individuati nel comma uno, debbono far pervenire al Sindaco e al Segretario Generale, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. Nel caso in cui vogliano aderire ad un gruppo consiliare già rappresentato in Consiglio Comunale devono allegare, alla comunicazione, la dichiarazione di accettazione da parte del Capo Gruppo di nuova appartenenza.
4. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi presenti in Consiglio, acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, purchè vi sia accettazione, adesione o altro atto che confermi l'appartenenza del Consigliere ad altri gruppi o partiti presenti in altre sedi istituzionali. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco e al Segretario Generale, da parte dei Consiglieri interessati.
5. Il Consigliere che subentra ad altri per qualsiasi causa cessato dalla carica deve far pervenire entro 10 giorni dal momento del suo insediamento al Sindaco e al Segretario Generale la dichiarazione di cui ai commi precedenti
6. Il Sindaco preso atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione, ne dà notizia al Consiglio
7. I gruppi dispongono, presso la sede del Comune, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

ART. 8 – CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI

1. La conferenza dei Capi Gruppo è composta dal Sindaco e dai Capi Gruppo Consiliari, che potranno delegare per iscritto a partecipare altri componenti del proprio gruppo. La delega dovrà essere rinnovata di volta in volta, essa dovrà essere menzionata nel verbale della seduta, cui sarà allegata per formarne parte integrante e sostanziale.

2. La conferenza dei Capi gruppo è convocata per iscritto tramite apposito ordine del giorno dal Sindaco, che dovrà essere notificato ai componenti con le stesse formalità di convocazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più Capi Gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
3. Ai sensi dell'art. 27 bis dello statuto il Sindaco convoca la conferenza dei Capi Gruppo, per poi porre il punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, al fine della definizione e dell'adeguamento delle linee programmatiche e di mandato.
4. Delle risultanze della Conferenza dei Capi Gruppo è redatto apposito verbale. La Conferenza dei Capi Gruppo può autoconvocarsi, in questo caso dovrà esserne fatta esplicita menzione nel verbale, nel qual caso non si dovranno applicare le modalità di convocazione di cui sopra per la sua validità.

ART. 9 – UFFICIO DI PRESIDENZA

Le funzioni dell'ufficio di Presidenza così come previste dall'art. 25, comma 4 dello Statuto comunale sono svolte dalla conferenza dei capigruppo di cui all'art. 8.

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 10 - ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale, una volta insediatosi, può istituire, a mente dell'art. 25 bis dello Statuto, delle Commissioni Consiliari Permanenti, in un numero non superiore comunque a tre. L'atto di istituzione delle commissioni permanenti, stabilisce, oltre al numero dei membri, le competenze delle stesse, in particolare le materie nelle quali esercitino le funzioni di cui all'art. 12, comma 1, quelle nelle quali possano esercitare il potere di iniziativa di cui all'art. 12, comma 2, e qualora siano attribuite funzioni di controllo e garanzia ai sensi dell'art. 12, comma 9, le modalità di esercizio di queste.
2. La Presidenza delle Commissioni Consiliari Permanenti deve essere affidata a consiglieri in rappresentanza delle minoranze qualora alla stessa siano attribuite funzioni di garanzia e controllo, ai sensi dell'art. 25 bis dello Statuto.

ART. 11 - COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni sono di norma costituite da 5 componenti, la composizione di dette Commissioni è improntata al rispetto di criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza, assicurando, comunque, la presenza di tutte le minoranze, salvo espressa rinuncia da parte di alcune di esse.
2. Ciascuna Commissione al suo interno nominerà un Presidente ed un Vice Presidente.
3. L'Elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta e convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e quella del Vice Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Pur senza prendere parte alle votazioni, il Sindaco o l'Assessore delegato, gli Assessori, tutti i Consiglieri Comunali possono partecipare alle sedute delle Commissioni.
6. Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
7. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

ART. 12 - COMPITI

1. Le Commissioni permanenti hanno funzioni preparatorie, referenti e redigenti dei regolamenti e dei provvedimenti di competenza del Consiglio.
2. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni, risoluzioni e proposte di deliberazioni sulle materie di loro competenza.
3. Ai fini della presentazione di proposte di delibere, la relativa decisione dovrà essere comunicata al Segretario Generale che incaricherà il Responsabile dell'unità organizzativa competente di curare la redazione dello schema di proposta deliberativa che dovrà essere trasmesso, di norma entro 8 giorni dalla predetta comunicazione, alla Commissione interessata per la verifica e il conseguente invio al Sindaco per l'esame e le eventuali valutazioni della Giunta per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Il Sindaco provvederà ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio non oltre la seconda seduta successiva alla data di presentazione e comunque non oltre 20 giorni dal primo Consiglio.
5. I provvedimenti esaminati e votati dalle Commissioni sono sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione, salve le dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto il voto favorevole unanime della commissione competente; la Commissione, all'atto dell'invio in Consiglio, può stabilire criteri e direttive per la formulazione del testo.
6. Il Sindaco può anche, su richiesta del singolo Assessore, assegnare alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente. Rimane, comunque, obbligatorio acquisire il parere della Commissione competente quando si tratti di materie di particolare rilevanza quali ad esempio: la costituzione di associazioni fra Comuni o convenzioni fra gli stessi.
7. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
8. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.
9. Ad una Commissione Consiliare Permanente possono essere attribuite funzioni di controllo e di garanzia, in questo caso la Presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei Gruppi Consiliari di minoranza.

ART. 13- CONVOCAZIONE

1. Il Presidente di intesa con il Vice Presidente convoca la Commissione tramite apposito ordine del giorno, che dovrà essere partecipato ai suoi componenti con le stesse formalità di convocazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario Generale.

ART. 14 - FUNZIONAMENTO - DECISIONI

1. Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso scritto al Presidente, da un Consigliere del suo stesso Gruppo, anche nell'espressione dei voti attribuitigli, di ciò dovrà essere fatta esplicita menzione nel verbale della Commissione, la designazione scritta verrà allegato al verbale della Commissione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà dei membri.
3. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari presenti.
4. Le Commissioni potranno avvalersi del lavoro o delle conoscenze fornite dagli uffici comunali o da altri enti anche invitando alle sedute tecnici o esperti. I Consiglieri possono avvalersi di un esperto per ciascuna materia previa comunicazione al Presidente, esperto che potrà partecipare alla discussione senza diritto di voto.
5. Qualora ciò sia compatibile con gli appositi stanziamenti iscritti in bilancio, su richiesta della Commissione, possono venire nominati periti o consulenti a supporto dei lavori.
6. Le decisioni nel caso in cui non si raggiunga un accordo, verranno assunte a maggioranza e le diverse posizioni espresse potranno essere riportate attraverso il verbale o documentate da relazioni di maggioranza o minoranza.

ART. 15- PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti (o Vice Presidenti) delle Commissioni. Tuttavia, se richiesti, hanno l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 16 - SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

1. Il verbale della seduta della Commissione è curato dal Presidente della Commissione che, per la sua materiale redazione, può avvalersi, ogniqualvolta lo ritenga necessario, dell'apporto di un dipendente comunale, designato dal Segretario Generale.
2. Nel verbale devono essere indicate espressamente le decisioni assunte dalla Commissione, riepilogate dal Presidente al termine della seduta, con indicazione dei voti riportati; in particolare, andranno evidenziate le proposte di emendamento ai provvedimenti sottoposti all'esame della Commissione, per l'inoltro al Consiglio Comunale.
3. Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Commissari dovranno essere riportati nel verbale solo su esplicita richiesta del Commissario, in forma sintetica, salvo che il

Presidente, per la particolare importanza degli argomenti in discussione, non determini diversamente.

ART. 17- INDAGINI CONOSCITIVE

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione previa comunicazione al Sindaco dei titolari degli uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune, nonché del Segretario Generali.
2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti; possono consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire pareri di esperti.

ART. 18 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratta di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

ART. 19 - DIMISSIONI

In caso di dimissioni di un membro delle Commissioni, ne sarà eletto, qualora sia possibile, uno nuovo dal Consiglio Comunale.

CAPO V – COMMISSIONI SPECIALI

ART. 20 – COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle Commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, salvo espressa rinuncia, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. Si applicano alle Commissioni Temporanee in quanto compatibili gli articoli previsti dal presente regolamento per le Commissioni Permanenti, salvo che non venga disposto diversamente nella deliberazione Consiliare con la quale s'istituisce la Commissione.

ART. 21 – COMMISSIONI D'INCHIESTA

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dai revisori dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, salvo espressa rinuncia. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario Generale, del Direttore Generale (se nominato), dei Responsabili degli Uffici di Staff e/o di Settore, dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi, e di ogni altra persona ritengano utile ascoltare per l'espletamento dell'indagine affidatagli. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio, della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
5. La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del coordinatore della stessa commissione.
6. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che dovranno essere adottate entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al consiglio conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

ART. 22 – REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio e con le Commissioni consiliari nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
2. Qualora una Commissione Consiliare ritenga opportuno sentire il revisore di conti potrà invitarlo a partecipare alla seduta, previa comunicazione scritta dell'invito e delle argomentazioni che vogliono sottoporli.
3. Il revisore dei conti partecipa, altresì, alle sedute del Consiglio Comunale previo invito, ed in particolare a quelle di approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 23 – DESIGNAZIONE E FUNZIONI

1. All'inizio della seduta, dopo l'appello nominale, per le votazioni tanto pubbliche che segrete, il Sindaco designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segrete. Assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

PARTE II – I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 24 – RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

ART. 25 – CONSIGLIERI – ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità a norma del capo II del titolo III del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

4. Gli Assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità della seduta. Hanno diritto di intervenire nella trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di loro competenza e comunque possono intervenire nella discussione dei punti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

ART. 26 – DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stessa rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del Comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

ART. 27 – DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere (o del Sindaco) interessato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal capo II titolo III del D.Lgs. n. 267/2000 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13/09/1982 n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Sindaco o, in sua mancanza, il Vice Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. Ai sensi dell'art. 24, primo comma, dello Statuto Comunale i Consiglieri Comunali che non intervengono a cinque riunioni consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il

Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16/05/1960 n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 28 – SOSPENSIONI DELLE FUNZIONI

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 142 o quelli di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Sindaco, o il Vice Sindaco, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

CAPO III – DIRITTI

ART. 29 – DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile successivo al termine dell'istruttoria di cui agli articoli sopracitati e comunque entro 30 giorni. La proposta sarà iscritta con l'oggetto indicato dal consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni di testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta al Sindaco, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Sindaco, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa
6. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subite trasmesse dal Sindaco al Segretario Generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Le proposte di variazione di limitata entità, nonché le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza vengono trattate nel corso della seduta. Qualora vi siano proposte di variazione di limitata entità o modifiche alle proposte di emendamento nel corso dell'adunanza le stesse vengono trattate a meno che non vi sia la necessità di acquisire ulteriori elementi. In tal caso la proposta di delibera viene rinviata all'adunanza successiva.

ART. 29-bis – ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono in un documento scritto di contenuto politico con il quale il Consiglio Comunale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a fatti o questioni di rilevante e attuale interesse pubblico.
2. Sono presentati per iscritto al Sindaco e vengono posti in discussione nel primo Consiglio Comunale utile, compatibilmente con gli altri argomenti in discussione.
3. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati emendamenti. Detti emendamenti non possono sostituire interamente il testo dell'ordine del giorno o stravolgerne le finalità.
4. Il consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.

ART. 30 – DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni ed interpellanze su argomenti che riguardano le competenze istituzionali dell'ente, le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni consistono nella domanda se un fatto sia vero oppure se un'informazione sia giunta all'Amministrazione comunale e sia esatta. Le interpellanze consistono nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione comunale. Le mozioni consistono in un documento motivato volto a promuovere la discussione in Consiglio su un determinato argomento.
3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco per iscritto almeno 48 ore prima (senza computare le giornate festive) dello svolgimento del Consiglio

comunale da parte di uno o più Consiglieri, eventualmente indicando se sia richiesta anche una risposta scritta. Qualora l'interrogazione od interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri le prerogative del presentatore spettano al primo di essi.

4. Le interrogazioni ed interpellanze pervenute in tempo utile sono automaticamente iscritte all'ordine del giorno del successivo Consiglio comunale; ove fossero pervenute una volta convocato il Consiglio ne integrano automaticamente l'ordine del giorno. La trattazione di più interrogazioni e/o interpellanze si svolge normalmente secondo l'ordine di presentazione.
5. Al momento della trattazione il presentatore legge il testo dell'interrogazione o dell'interpellanza, eventualmente illustrando brevemente i motivi che hanno portato alla presentazione parlando comunque per non più di tre minuti. Il Sindaco, od un suo incaricato, risponde, eventualmente anche leggendo l'eventuale risposta scritta richiesta. Il presentatore, prima della replica può comunque formulare una sintetica richiesta di chiarimenti, ai quali il Sindaco, o suo delegato, è tenuto a dare breve risposta. Il presentatore può replicare, in non più di tre minuti, dichiarandosi soddisfatto od insoddisfatto della risposta; l'eventuale insoddisfazione deve essere motivata. L'assenza del presentatore comporta il rinvio della risposta a successiva seduta consiliare.
6. Il Sindaco può disporre la trattazione congiunta di interrogazioni e/o interpellanze che trattino del medesimo argomento.
7. Per esigenze istruttorie, qualora non sia possibile rispondere nella prima seduta utile, il Sindaco, od il suo delegato, comunica quando si ottempererà, comunque non oltre 45 giorni dalla presentazione dell'interrogazione od interpellanza.
8. Il presentatore insoddisfatto può presentare al Sindaco una mozione. La mozione può essere sottoscritta anche da altri consiglieri. La mozione è posta automaticamente all'ordine del giorno del primo Consiglio utile ed è illustrata dal presentatore. Successivamente si apre il dibattito ai sensi dell'art. 59, previa eventuale relazione del Sindaco o suo delegato. Al termine della discussione la mozione viene posta in votazione. Possono essere proposti emendamenti da parte dei Consiglieri; si applica eventualmente l'art. 59-bis, comma 2.
9. Saranno dichiarate improponibili interrogazioni, interpellanze o mozioni che esulino le competenze istituzionali del Comune, o che siano concepite in termini sconvenienti e poco rispettose.

ART 30-bis – DOMANDE DI ATTUALITA' (QUESTION TIME)

1. In ogni seduta di Consiglio comunale, al termine della trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno ciascun consigliere può presentare sino a due domande di attualità relative a competenze istituzionali del Comune, formulate per iscritto in modo chiaro e conciso su argomenti di rilevanza generale, connotati da urgenza o particolare attualità politica. I consiglieri si iscrivono personalmente presso la segreteria del Sindaco per la presentazione delle domande di attualità depositandone copia, dal giorno di convocazione del consiglio comunale fino alle ore 10.30 del giorno di svolgimento del Consiglio.

2. La presentazione delle domande di attualità è effettuata nell'ordine cronologico di iscrizione.
3. L'interrogante formula la sua domanda senza alcun commento, nel tempo massimo di due minuti; il sindaco o l'assessore delegato alla materia risponde nel tempo massimo di quattro minuti; il consigliere dichiara la propria soddisfazione o insoddisfazione nel tempo massimo di due minuti.
4. Se il sindaco o l'assessore delegato alla materia è assente o dichiara di non poter rispondere immediatamente, ovvero il consigliere si dichiara insoddisfatto, il presentatore può trasformare la domanda in un'interrogazione o interpellanza, cui è data risposta con le modalità stabilite dall'art. 30"

ART 31 – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall'art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 267/2000. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile del servizio finanziario.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 32 – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni, ed enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e nei termini stabiliti nel relativo regolamento; nel rispetto dei principi fissati dall'art. 19 lettere a), b), c) e d) dello Statuto Comunale:
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso da parte di un consigliere comunale comporti oneri particolarmente gravosi, oppure sia potenzialmente idonea a violare il segreto d'ufficio o la riservatezza di persone, enti od imprese, il Sindaco può motivatamente rigettare la stessa. Il Consigliere richiedente può chiedere che la

questione venga sottoposta alla commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima, e quindi meritevole di accoglimento la richiesta, può decidere di riunirsi in seduta con la presenza del richiedente e con quella del Sindaco, o di un suo delegato, per l'esame dell'atto in questione.

4. L'accesso alle informazioni implicanti chiarimenti, elaborazioni di dati o valutazioni, non avviene con le modalità stabilite dal presente articolo, in quanto per l'ottenimento delle stesse sono preordinati gli istituti dell'interrogazione e dell'interpellanza di cui all'art. 30.

ART. 33 – DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA A CONTROLLO PREVENTIVO

1. Le deliberazioni di competenza della giunta comunale, adottate nelle materie di cui all'art. 127, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio. Contestualmente all'affissione le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capi gruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei capi gruppo consiliari, a cui ne verrà rilasciata copia immediatamente al momento della richiesta anche verbale. Oltre ai Capi gruppo consiliari verrà rilasciata copia della deliberazione adottata dalla Giunta ed affissa all'albo in numero di un consigliere per ogni gruppo. Per il controllo preventivo di legittimità di cui al presente articolo si applicano le procedure e le modalità previste dagli articoli dal 125 al 134 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 34 – FACOLTA' DI VISIONE DEGLI ATTI

1. Ai fini di cui al precedente articolo 33, i consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio, le deliberazioni con relativi allegati, adottate dalla giunta comunale e comunicate ai capi gruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase immediatamente.

CAPO IV – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 35 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite in forza di leggi statali o regionali, nella misura previste per le adunanza del consiglio dall'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione
4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000. non è dovuta

l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste dalle leggi statali o regionali, di cui al precedente comma 3.

5. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra enti locali che hanno rilevanza nazionale.
6. La Giunta Comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, provvede a deliberare di assicurare i componenti del consiglio comunale e gli assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
7. E' prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per commissioni permanenti.

ART. 36 – DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ART. 37 – PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, resa al Sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio, di ciò viene fatta annotazione nel primo verbale della seduta. Sono considerate cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute consiliari, a mero titolo esemplificativo, quelle indicate dall'art. 24, comma 1, dello Statuto Comunale.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché ne sia presa nota nel verbale.

ART. 38 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non in casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dall'amministrazione o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.
3. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 39 – RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e dal quarto comma dell'art. 93 del D.Lgs n. 267/2000, nonché dalla legge n. 20/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V – NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 40 – INDIRIZZI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico – amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

ART. 41 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina dei rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno capo gruppo comunicare al Sindaco il nominativo del consigliere designato. L'organo competente approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 42 – FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da rappresentanti di ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

ART. 43 – COMPETENZA

1. La convocazione del consiglio è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene disposta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco la convocazione viene disposta dall'Assessore più anziano di età. In ogni caso la convocazione del consiglio non può essere disposta da un Assessore non Consigliere.
3. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
4. Può infine, con le modalità di cui all'art. 141, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, essere riunito dall'organo regionale di controllo, quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 44 – CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, consegnati a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione, oppure consegnati direttamente agli interessati, con sottoscrizione per ricevuta.
2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.
3. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori dal comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatto formale comunicazione al Segretario Generale.
4. E' possibile recapitarlo in altro indirizzo, anche informatico, o telematico, qualora sia appositamente designato dal destinatario e purché sia sempre possibile produrre prova certa dell'avvenuta consegna o inoltro.
5. L'avviso per il Consiglio, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri nei termini previsti dall'art. 26 dello Statuto.
6. Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso però l'esame di tutti o parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno quarantotto ore prima della riunione, salvo motivati impedimenti, non sia stata depositata unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, in un ufficio comunale di facile accesso indicato nell'avviso di convocazione.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione, a non meno di ventiquattro ore da quella di prima convocazione.
11. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello Statuto.

12. Con le stesse modalità indicate dal presente articolo l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono essere consegnati all'assessore non consigliere.

ART. 45 – ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione. Per ogni argomento è indicato il relatore.
4. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione nel quale costituisce parte integrante.
5. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
6. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 46 – ORDINE DEL GIORNO – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo pretorio del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulta tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo. L'elenco di cui sopra verrà esposto anche in altri luoghi pubblici per dare compiuta informazione alla cittadinanza dell'avvenuta convocazione del consiglio e dell'ordine del giorno che verrà trattato per permettere la più ampia partecipazione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati sul sito internet comunale almeno 24 ore prima della riunione.

ART. 46-bis – SITO INTERNET COMUNALE

1. La convocazione del Consiglio comunale è pubblicata sul sito internet comunale.
2. Tramite il sito viene data pubblicità ai lavori del Consiglio comunale. Il Sindaco può autorizzare la pubblicazione di brevi resoconti delle sedute, delle eventuali discussioni, di files audio e/o video delle sedute, il testo delle deliberazioni approvate e delle dichiarazioni di voto, ed altre informazioni relative allo svolgimento della seduta.

ART. 46-ter – SEDUTA DI BILANCIO

1. Salvo che gravi motivi non lo impediscano, il bilancio preventivo viene presentato al Consiglio in seduta differente da quella in cui viene messo in discussione ed

approvazione. Durante la seduta di presentazione partecipano normalmente il responsabile dei servizi finanziari nonché il revisore dei conti, i quali sono a disposizione del Consiglio ai sensi dell'art. 57. I Consiglieri possono formulare domande e richieste di chiarimenti anche sulle azioni amministrative connesse alle scelte di bilancio.

2. Il bilancio preventivo non può essere messo in discussione ed approvazione prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dalla presentazione.

CAPO II – ORDINAMENTO DELL'ADUNANZE

ART. 47 – DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza ed almeno nelle 48 ore precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. Ai Consiglieri che si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 44, comma 4, le bozze degli atti sono di norma inviati, con modalità telematica, almeno tre giorni lavorativi antecedenti la seduta, con esclusione di quegli allegati che fossero disponibili esclusivamente su supporto cartaceo.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri prescritti per legge per la sua validità, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della adunanza.

ART. 48 – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno n. 9 consiglieri.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorrono 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero di consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero di consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentono dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Sindaco che

può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto nel verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri devono segnalare al Segretario Generale l'uscita dalla sala prima della votazione, in tal caso non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 49 – ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad un'altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli oggetti rimasti da trattare.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno n. 6 membri del consiglio.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna è partecipata almeno 48 ore prima della prevista seduta, salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del presente regolamento.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare senza indugio l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
6. Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo legale per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede la presenza previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali oggetti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
8. Nel caso di oggetti volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di una seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

CAPO III – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 50 – ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 52.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 51 – REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO

1. Le sedute del Consiglio comunale sono normalmente registrate, tramite supporto audio elettromeccanico od informatico, ad integrazione dei verbali della seduta ex art. 64. Le stesse potranno essere utilizzate nell'ambito della comunicazione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.46-bis. Le registrazioni delle sedute sono conservate agli atti del Comune e soggiacciono alle stesse regole previste per l'archivio di documenti. Potranno essere effettuate registrazioni video e/o fotografiche con i medesimi fini di quelle audio.
2. Il Sindaco può eccezionalmente autorizzare altri soggetti ad effettuare registrazioni audio/video di una seduta o parte di essa, previa richiesta motivata. È facoltà del Sindaco l'allontanamento dall'aula, anche avvalendosi della forza pubblica, di coloro che effettuino riprese audio o video in difetto di tale autorizzazione.

ART. 52 – ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamento di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il consiglio su proposta motivata del Sindaco o di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del consiglio e il Segretario Generale, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 53 – ADUNANZE “APERTE”

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco può convocare l'adunanza “aperta” del consiglio comunale, nella sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di

altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali o esperti interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. In questo caso è data facoltà di intervento anche al pubblico, qualora l'argomento trattato possa trovare giovamento anche dal contributo di questo.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale, non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.
5. Dalla seduta del consiglio comunale "aperta" possono scaturire ordini del giorno che potranno essere approvati nella seduta successiva.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 54 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un partecipante turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione dall'aula del richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il richiamato non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
5. Indipendentemente dalla procedura del richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di uno o più partecipanti o presenti che provochino tumulti o disordini, o passino alle vie di fatto, o si rendano responsabili di atti oltraggiosi; è fatta salva in tali casi l'applicazione degli articoli 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) e 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) del codice penale.

ART. 55 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.

2. I consiglieri comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Sindaco ed al consiglio
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento del collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere che è iscritto a parlare.
5. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 56- COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni o l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli Agenti di Polizia Municipale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento per le adunanze di seconda convocazione, per il completamento dei lavori.

ART. 57 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI CONSULENTI IN AULA

1. Il Sindaco, per le esigenze del consiglio o quando lo prescriva un regolamento comunale, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati rappresentanti di organi consultivi dell'Amministrazione, consulenti o membri tecnici appartenenti alle commissioni comunali regolarmente

nominati, come a titolo meramente esemplificativo componenti della commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, il revisore dei conti; nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art 64 del presente regolamento.

3. Effettuate le comunicazioni e riposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 57-bis – PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ENTI, ASSOCIAZIONI E DI ESPERTI ESTERNI

1. Il Sindaco, qualora ritenga che ciò possa integrare ed arricchire la discussione su un punto di competenza consiliare del quale sia prevista la trattazione, può invitare a partecipare ai lavori del Consiglio rappresentanti di enti, di associazioni, od esperti esterni chiedendogli di svolgere una breve relazione sull'argomento all'ordine del giorno. Al termine della relazione i Consiglieri possono formulare agli intervenuti domande e richieste di chiarimenti attinenti alla relazione svolta. Dell'invito è data informazione ai Consiglieri nella convocazione.
2. Il Sindaco può altresì invitare rappresentanti di enti, associazioni o privati cittadini a relazionare su specifici argomenti che ritenga possano essere di interesse del Consiglio. In tal caso viene verbalizzata la mera partecipazione e l'argomento in discussione.
3. Il Consiglio, su richiesta del Sindaco, può autorizzare l'intervento in Consiglio di terzi qualora non ne sia stata data preventiva informazione nella convocazione.

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI

ART. 58 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 59 – DISCUSSIONE – NORME GENERALI

01. La discussione è introdotta da relatore indicato nella convocazione; in sua assenza procede il Sindaco o suo designato.

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo quando è possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione di ciascun argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco presidente o del relatore.
- 2-bis. Le domande di ordine tecnico inerenti ai punti iscritti all'ordine del giorno sono presentate al Sindaco ed al relatore, anche con modalità telematiche, almeno 12 ore prima dello svolgimento del Consiglio comunale, al fine di poter dare un'adeguata risposta. In caso di mancato rispetto di tale termine la risposta potrà non essere fornita.
3. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
4. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto che vengono presentate in forma scritta ed allegate o trascritte nel verbale, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

ART. 59-bis – SOSPENSIONE ISTRUTTORIA

1. Il Sindaco, qualora ciò sia reso necessario dallo svolgimento dei lavori, può sospendere la seduta per motivi istruttori, normalmente per non più di 15 minuti, anche al fine di approfondire un aspetto di primaria importanza, per esaminare un emendamento presentato nel corso della seduta ai sensi dell'art. 29, comma 5, terzo periodo, per reperire un'informazione o documento, e per altri motivi.
2. La sospensione istruttoria può essere disposta dal Sindaco anche per cercare di raggiungere una versione condivisa fra i vari gruppi consiliari di un atto in discussione; in tal caso, durante la sospensione si riuniscono il Sindaco o suo delegato, il relatore, i capigruppo consiliari ed il segretario generale, ed altri eventuali membri del Consiglio, al fine di studiare un'eventuale nuova versione del testo.
3. Nel verbale è fatta menzione della sospensione istruttoria.

ART. 60 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale posta da un consigliere si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendone che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo consiliare, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 61 – FATTO PERSONALE

1. Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri, o l'assessore non consigliere che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Sindaco di far nominare una commissione composta da tre membri, nella quale sia rappresentata la minoranza, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce in forma scritta, entro il termine assegnato.
6. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazione.

ART. 62 – TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la riunione.
2. Dell'orario di chiusura della riunione deve essere fatta menzione nell'ultimo verbale, al fine di stabilire i permessi spettanti ai consiglieri ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Qualora, nonostante non sia esaurita la trattazione degli argomenti iscritti, per l'ora tarda, o per altri impedimenti, non sia opportuno proseguire la seduta, il Sindaco la dichiara comunque conclusa e gli argomenti eventualmente non discussi, comprese eventuali interrogazioni ed interpellanze presentate entro i termini, sono inseriti automaticamente in apertura dell'ordine del giorno di un Consiglio da tenersi normalmente entro 20 giorni.

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – VERBALE

ART. 63 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Sindaco di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

2. Il Segretario Generale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
3. In tal caso il Sindaco sceglie uno dei componenti del consiglio cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.
4. In caso di assenza le funzioni del Segretario Generale vengono svolte da chi legalmente lo sostituisce.

ART. 64 – IL VERBALE DELL'ADUNANZA – REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.
2. Il Segretario cura la redazione dei verbali.
3. I processi verbali delle adunanze devono indicare il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e degli astenuti, con indicazione nominativa dei Consiglieri astenuti e contrari.
4. Il verbale deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla trattazione dei singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che non partecipano alla votazione.
5. Nella parte narrativa del verbale di deliberazione, viene fatto constare l'ordine degli interventi, con la sola indicazione del nome del Consigliere intervenuto, dando atto semplicemente della registrazione dell'intervento su apposito nastro, depositato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Comunale, oppure del deposito del testo scritto. In deroga a quanto stabilito al precedente comma, viene trascritta integralmente nel verbale di deliberazione, previa espressa richiesta, una dichiarazione di voto, che ogni consigliere ha diritto – dovere di presentare per iscritto, nel corso della seduta, a conclusione del dibattito, una sola volta per ogni oggetto.
6. Nel solo caso in cui oggetto del verbale siano "comunicazioni", nel verbale dovranno essere sinteticamente riassunti i punti principali delle stesse. Analogamente, in caso di risposta ad interrogazioni ed interpellanze, nel verbale verranno riportati solo gli oggetti delle richieste nonché della risposta e l'indicazione se l'interpellante si sia dichiarato o meno soddisfatto della risposta.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco presidente e dal Segretario Generale.

PARTE IV – LE DELIBERAZIONI

CAPO I – LE DELIBERAZIONI

ART. 65 – VERBALE – SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. I verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente vengono messi a disposizione dei consiglieri nei termini previsti dal presente regolamento. Nel caso in cui in apertura di seduta nessun Consigliere dichiari che ha osservazioni da fare sulla loro stesura questi si intendono approvati senza formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano
2. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.
3. Dei verbali votati e rettificati viene steso apposito verbale.

4. I verbali delle sedute del consiglio comunale e le registrazioni delle stesse sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

ART. 66 – APPROVAZIONE – REVOCA – MODIFICA

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO II - LE VOTAZIONI

ART. 67 – MODALITA' GENERALI

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 68 e 69
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale all'adunanza e, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Nel computo del numero necessario per rendere legale l'adunanza non vengono considerati gli assessori non consiglieri.
7. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a. La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b. Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso
 - i. Emendamenti soppressivi;
 - ii. Emendamenti modificativi;
 - iii. Emendamenti aggiuntivi;

- c. Per i provvedimenti composti da varie parti, commi o articoli, quando almeno un quarto dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo
 - d. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche o che siano stati oggetto di votazioni separate vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
9. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a. Per i regolamenti il Sindaco presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifiche e/o soppressioni, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b. Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
10. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 68 – VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Sindaco ne proclama il risultato
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la votazione.

ART. 69 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Sindaco precisa il significato del “sì”, favorevole alla proposta di deliberazione, e del “no”, alla stessa contrario.
3. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 70 – VOTAZIONE SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a secondo dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo schede si procede come appresso:
 - a. Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - b. Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposta al consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto nel verbale.
7. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

ART. 71 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi e dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno che potrà essere riproposto in una seduta successiva fatto salvi i casi di termini perentori previsti dalla legge.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al consiglio solo in un'adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, incluso i non eletti.

ART. 72 – DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V – AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO

ART. 73 – PREROGATIVE DEI GRUPPI

1. Ai gruppi consiliari sono fornite, a norma di Statuto, le attrezzature, i servizi e le risorse finanziarie idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni.
2. La dotazione dei mezzi di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto delle risorse a disposizione del Comune, delle esigenze basilari presenti in ogni gruppo e/o della consistenza numerica di ciascuno di essi; tale dotazione sarà determinata con la delibera di approvazione del bilancio preventivo annuale.
3. Ai Gruppi Consiliari è assicurata la disponibilità di un locale, nel palazzo comunale, con arredi e strumentazione informatica, essenziali al funzionamento dei gruppi stessi. Nella suddetta sede è installato un apparecchio telefonico abilitato all'esterno e riservato ai gruppi.
4. Le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie (nell'ambito del budget stabilito in bilancio) sono stabilite dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo.
5. Le eventuali risorse finanziarie assegnate a ciascun gruppo saranno costituite da una quota fissa e da una quota calcolata in base alla consistenza numerica.
6. Le tipologie di spese per il funzionamento dei gruppi imputabili al budget amministrativo in dotazione sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- a. spese di corrispondenza, di riproduzione documenti;
 - b. spese telefoniche;
 - c. spese di aggiornamento (libri, riviste);
 - d. spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità dell'Ente, quali organizzazione di riunioni, convegni, incontri con esperti.
7. Gli impegni di spesa e gli atti di gestione finanziaria per l'utilizzo delle risorse finanziarie sono assunte dal Responsabile del Settore competente. Il fondo in dotazione può essere impiegato per spese di modica entità per sopperire ad eventuali carenze nella strumentazione fornita dall'Ente. Detta strumentazione resta comunque di proprietà dell'Ente.
 8. Alle spese occorrenti al funzionamento dei gruppi provvede, dietro formale richiesta, il Responsabile del Settore interessato.
 9. I gruppi consiliari possono emettere comunicati stampa informativi della propria attività anche attraverso l'organo di stampa dell'amministrazione comunale.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 74 – PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA. REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI.

1. Il voto del consiglio contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non comporta obbligo di dimissioni. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia deve essere presentata secondo le modalità e termini indicati dall'art. 33 dello statuto comunale. Deve essere votate secondo le modalità e deve essere raggiunto il quorum richiesto nel medesimo articolo statutario.
3. Il Segretario Generale comunica tempestivamente la deliberazione con cui è stata votata la mozione di sfiducia al Prefetto perché siano attuate le procedure di scioglimento del consiglio e la nomina di un Commissario.
4. Alla revoca e sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco secondo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto.

ART. 75 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con cui è stato approvato.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni comunali, approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28/02/1986 e n. 65 del 29/11/1999.

ART. 76 – DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento è inviata ai consiglieri comunali in carica e agli eventuali consiglieri che dovessero subentrare nel corso del mandato.

2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante la riunione, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neo eletto, ai consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.